



HEALTH ITALIA SPA

sede legale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia 9,
C.F. e Partita IVA 08424020967
numero REA RM - 1395079
Capitale sociale 18.978.097,00 int.vers.

ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Roberto Anzanello

Amministratore delegato

Livia Foglia

Amministratori

Oscar Pischeddu

Diego Facchini

Chiara Fisichella (indipendente)

Andrea Di Dio (indipendente)

Paolo Polidoro (indipendente)

Collegio Sindacale

Presidente

Massimo D'Agostino

Sindaci effettivi

Paolo Lombardo

Agostino Galdi

Società di Revisione

KPMG S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Assemblea degli azionisti del 9 febbraio 2023 (in prima convocazione) e del 10 febbraio 2023 (in seconda convocazione)

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Il MATTINO in data 25 gennaio 2023 e in pari data sul sito Internet di Health Italia S.p.A. (la "Società" o "Health Italia"), è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede straordinaria e in sede ordinaria per il 9 febbraio 2023, in prima convocazione, e, ove occorra, per il 10 febbraio 2023, presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n.9, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Sede straordinaria

1. Trasferimento della sede legale nel Comune di Roma e conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifiche dello Statuto sociale
 - 2.1 Modifica dell'art. 6-*Capitale sociale* per richiamo della disposizione di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice civile.
 - 2.2 Modifiche degli articoli 7-*Azioni*, 13-*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto*, 14-*Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti* e 16-*Competenze dell'Assemblea ordinaria*, per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia.
 - 2.3 Introduzione dell'art. 20-*Intervento mediante mezzi di telecomunicazione*, per lo svolgimento a distanza delle adunanze assembleari.
 - 2.4 Modifica dell'art. 23-*Consiglio di Amministrazione* per precisazione sulla applicazione del voto di lista.

Sede ordinaria

1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e 2357ter del Codice civile. Delibere inerenti e conseguenti

Sede straordinaria

Primo punto all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare la proposta di trasferire la sede sociale dal Comune di Formello, Via di Santa Cornelia 9, al Comune di Roma, in via Via Antelao 2, essendo volontà della Società di rafforzare la prossimità con gli investitori in un ambito territoriale coincidente con la capitale.

Conseguentemente, si propone di modificare l'art. 2 dello Statuto della Società, avente a oggetto l'indicazione della sede legale.

Nella seguente tabella viene confrontato il testo vigente dell'art. 2 dello Statuto sociale con il testo che risulterebbe per effetto dell'adozione della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

Testo vigente	Testo proposto
Statuto Health Italia S.p.A.	Statuto Health Italia S.p.A.
Articolo 2 – Sede	Articolo 2 – Sede

La Società ha sede legale nel comune di Formello (RM) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. [resto invariato]	La Società ha sede legale nel comune di Roma Formello (RM) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. [resto invariato]
---	---

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea di Health Italia S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto della relativa proposta di modifica dello Statuto sociale, delibera

- di trasferire la sede legale dal Comune di Formello al Comune di Roma, con conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto sociale, dando atto, ai soli fini dell'indicazione di cui all'art. 111-ter, disp. att., c.c., che l'indirizzo ove viene attualmente posta la sede sociale è in Roma, Via Antelao n. 2.

- di autorizzare il Presidente a dare esecuzione alla deliberazione sopra assunta ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.”.

Secondo punto all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare le proposte di modifica e integrazione delle seguenti disposizioni dello Statuto sociale di Health Italia S.p.A.

2.1 Modifica dell'art. 6-Capitale sociale per richiamo della disposizione di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice civile: si propone l'introduzione della disciplina di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, che prevede, anche per le società con azioni negoziate su mercati multilaterali di negoziazione, l'effettuazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione nel limite del 10% del capitale sociale, a condizione che sia inserita apposita clausola statutaria e che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni.

2.2 Modifiche degli articoli 7-Azioni, 13-Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto, 14-Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti e 16-Competenze dell'Assemblea ordinaria, per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia: la proposta di modifica è finalizzata a recepire nello Statuto sociale gli adeguamenti regolamentari adottati da Borsa Italiana S.p.A. per effetto del compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V., a seguito del quale sono state avviate le attività di *rebranding* dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti. In particolare, il relativo Regolamento Emittenti AIM Italia è stato ridenominato in Regolamento Emittenti “Euronext Growth Milan” e la figura del Nominated Adviser è stata ridenominata in Euronext Growth Advisor. Si sottolinea quindi l'opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni dei mercati e regolamenti di Borsa Italiana presenti nello Statuto sociale.

2.3 Introduzione dell'art. 20-Intervento mediante mezzi di telecomunicazione, per lo svolgimento a distanza delle adunanze assembleari: si propone l'introduzione della possibilità che le Assemblee siano tenute esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione. Tale proposta di modifica è volta a garantire la massima flessibilità in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della Società, anche tenuto conto della Massima n. 200 del Consiglio Notarile di Milano, che ha espressamente ritenuto legittime "le clausole statutarie di S.p.A. e di S.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

2.4 Modifica dell'art. 23–Consiglio di Amministrazione per precisazione sulla applicazione del voto di lista: si propone di precisare che la procedura del voto di lista non si applica nei casi in cui alla nomina di candidati debba provvedere l'assemblea secondo le maggioranze di legge.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si riporta di seguito, per ciascuna disposizione statutaria oggetto di proposta di modifica, nella colonna a sinistra il testo vigente, mentre in quella a destra il nuovo testo proposto. In particolare, con riferimento al nuovo testo, si è proceduto come segue:

- (a) le parole di cui si propone la soppressione sono evidenziate con carattere barrato; e
- (b) le parole di cui si propone l'inserimento sono evidenziate con carattere grassetto.

Testo vigente	Testo proposto
Statuto Health Italia S.p.A.	Statuto Health Italia S.p.A.
<p>Articolo 6 – Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale ammonta ad Euro 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette) ed è suddiviso in n. 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette) azioni del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuno. Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capi-tale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.</p>	<p>Articolo 6 – Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale ammonta ad Euro 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette) ed è suddiviso in n. 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette) azioni del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuno. Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capi-tale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.</p> <p>In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ.</p>
<p>Articolo 7 – Azioni</p> <p>Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa.</p> <p>Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.</p> <p>Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").</p> <p>Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.</p>	<p>Articolo 7 – Azioni</p> <p>Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa.</p> <p>Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.</p> <p>Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").</p> <p>Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.</p>

<p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).</p>	<p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).</p>
<p>Articolo 13 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedi-mento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>	<p>Articolo 13 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’ Euronext Growth Milan AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedi-mento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>
<p>Articolo 14 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti</p>	<p>Articolo 14 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti</p>

<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p> <p>Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.</p> <p>La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</p>	<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p> <p>Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.</p> <p>La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</p>
<p>Articolo 16 – Competenze dell'Assemblea ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "re-verse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; - cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia. 	<p>Articolo 16 – Competenze dell'Assemblea ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull' Euronext Growth Milan AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "re-verse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia; - cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia.

<p>La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>	<p>La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>
	<p>Articolo 20 – Intervento mediante mezzi di telecomunicazione</p> <p>L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
<p>Articolo 20 – Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione</p> <p>[...]</p>	<p>Articolo 20 21 – Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione</p> <p>[testo invariato]</p>
<p>Articolo 21 – Assemblee speciali</p> <p>[...]</p>	<p>Articolo 21 22 – Assemblee speciali</p> <p>[testo invariato]</p>
<p>Articolo 22 – Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Articolo 22 23 – Consiglio di Amministrazione</p>

<p>L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti.</p> <p>Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza e di onorabilità rispettivamente previsti dall'art. 147-ter e dall'art. 147-quinquies del TUF.</p> <p>La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui</p>	<p>L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti.</p> <p>Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza e di onorabilità rispettivamente previsti dall'art. 147-ter e dall'art. 147-quinquies del TUF.</p> <p>La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui</p>
--	--

<p>le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.</p> <p>Risulteranno eletti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e - il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. <p>In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.</p> <p>Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il ca-so di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o de-cadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere con-vocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>	<p>le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.</p> <p>Risulteranno eletti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e - il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. <p>In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.</p> <p>Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il ca-so di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o de-cadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge. Pertanto, in tale ipotesi non sarà applicata la procedura del voto di lista.</p> <p>Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere con-vocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>
<p>Articolo 23 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>[...]</p>	<p>Articolo 23 24 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>[testo invariato]</p>
<p>Articolo 24 – Quorum consiliari</p>	<p>Articolo 24 25 – Quorum consiliari</p>

[...]	[testo invariato]
Articolo 25 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione	Articolo 25 26 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
[...]	[testo invariato]
Articolo 26 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza	Articolo 26 27 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza
[...]	[testo invariato]
Articolo 27 – Sostituzioni degli amministratori	Articolo 27 28 – Sostituzioni degli amministratori
[...]	[testo invariato]
Articolo 28 – Decadenza degli amministratori	Articolo 28 29 – Decadenza degli amministratori
[...]	[testo invariato]
Articolo 29 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo	Articolo 29 30 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo
[...]	[testo invariato]
Articolo 30 – Delega di attribuzioni	Articolo 30 31 – Delega di attribuzioni
[...]	[testo invariato]
Articolo 31 – Direttore Generale	Articolo 31 32 – Direttore Generale
[...]	[testo invariato]
Articolo 32 – Compensi degli amministratori	Articolo 32 33 – Compensi degli amministratori
[...]	[testo invariato]
Articolo 33 – Rappresentanza	Articolo 33 34 – Rappresentanza
[...]	[testo invariato]
Articolo 34 – Collegio Sindacale	Articolo 34 35 – Collegio Sindacale
[...]	[testo invariato]
Articolo 35 – Revisione legale dei conti	Articolo 35 36 – Revisione legale dei conti
[...]	[testo invariato]
Articolo 36 – Bilancio e utili	Articolo 36 37 – Bilancio e utili
[...]	[testo invariato]
Articolo 37 – Scioglimento e liquidazione	Articolo 37 38 – Scioglimento e liquidazione
[...]	[testo invariato]
Articolo 38 – Operazioni con Parti Correlate	Articolo 38 39 – Operazioni con Parti Correlate
[...]	[testo invariato]
Articolo 39 – Disposizioni generali	Articolo 39 40 – Disposizioni generali
[...]	[testo invariato]

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*“L’Assemblea di Health Italia S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto delle relative proposte di modifica e integrazione dello Statuto sociale,
delibera*

- di approvare le proposte di modifica degli articoli 6, 7, 13, 14, 16, nonché l’introduzione dell’art. 20 dello Statuto sociale, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo i contenuti ed il testo riportato nella relazione illustrativa, approvando integralmente per l’effetto il nuovo testo di Statuto sociale così come modificato;

- di conferire all’Organo Amministrativo ampio mandato e per esso al Presidente, affinché possa depositare il testo dello Statuto sociale aggiornato alle modifiche testè effettuate e fare in genere tutto quant’altro riterrà necessario, od anche solo utile ed opportuno per la puntuale attuazione della presente delibera.

* * *

**Sede Ordinaria
Primo punto all’ordine del giorno**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in data odierna in sede ordinaria per analizzare la proposta relativa all’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile e dell’articolo 132 del TUF.

Con delibera assunta il 30 luglio 2021, questa Assemblea ha autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società. L’autorizzazione all’acquisto aveva durata di 18 mesi dalla data della suddetta delibera e, pertanto, è in scadenza alla data del 30 gennaio 2023, mentre l’autorizzazione alla disposizione venne concessa senza limiti temporali.

Appare opportuno che alla Società sia attribuita la facoltà di procedere all’acquisto di azioni proprie anche oltre il termine sopra indicato, continuando a sussistere i presupposti e le ragioni, in base alle quali venne richiesta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 30 luglio 2021 l’autorizzazione all’acquisto di azioni ordinarie della Società.

Viene quindi proposto ai signori azionisti di deliberare una nuova autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella presente Relazione, previa revoca della delibera assunta il 30 luglio 2021 per la parte non ancora eseguita.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è richiesta al fine di attribuire alla Società una facoltà che potrà essere esercitata:

- disporre di azioni da cedere in attuazione di piani di compensi con assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Società (quali piani di stock grant, di stock option e, più in generale, piani azionari e piani di strumenti finanziari scambiabili con azioni della Società) in favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società o per società dalla stessa controllate, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse della Società o di società dalla stessa controllate;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell’ambito di operazioni di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni al fine di incrementare la

partecipazione di Health Italia in società controllate, nel più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo;

- compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni proprie alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto anche in più tranches, di azioni ordinarie Health Italia, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Health Italia di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile (alla data della presente Relazione, detto limite è fissato in un quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.).

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione alle finalità indicate al paragrafo 1 che precede, anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Health Italia ammonta a Euro 18.978.097,00 ed è suddiviso in n. 18.978.097 azioni di valore nominale pari a € 1,00 e la Società detiene direttamente o tramite le proprie controllate n. 152.110 azioni proprie pari allo 0,80% del capitale sociale.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.

Come sopra indicato al paragrafo 2., in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Health Italia, tenuto anche conto delle azioni ordinarie eventualmente possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata massima dell'autorizzazione richiesta.

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui l'Assemblea degli Azionisti avrà adottato la relativa deliberazione.

L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie acquistate a norma dell'articolo 2357 del codice civile è richiesta senza limiti temporali.

5. Corrispettivo minimo e massimo.

L'acquisto e la vendita di azioni proprie potranno essere effettuati, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili:

(i) ad un prezzo minimo non inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;

(ii) ad un prezzo massimo non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

Tali limiti di prezzo potranno tuttavia non essere applicati nei casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione.

6. Modalità attraverso le quali potranno essere effettuate le operazioni di acquisto di azioni proprie.

L'effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità all'art. 132 TUF, all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), alle modalità e nei limiti operativi del MAR, ivi incluse le Prassi di Mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento (EU) 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dall'art. 144-bis, comma 1, del Regolamento emittenti (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria o della cessione di diritti reali o personali o prestito titoli – da eseguirsi sia direttamente sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione propone da ultimo all'Assemblea che le operazioni di disposizione delle azioni proprie siano effettuate in qualsiasi momento in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenute più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia pro tempore vigenti e evitando che ordini di acquisto vengano inseriti nel mercato con modalità particolari che possano incidere significativamente sul processo di formazione dei prezzi o dar vita a una pressione continua che soffochi la libera interazione di domanda e offerta o, ancora, con una precisa tempistica che risulti funzionale all'esecuzione di altre finalità non legittime.

L'emittente potrà delegare a un intermediario specializzato l'incarico di coordinare ed eseguire le operazioni su azioni proprie.

Si precisa che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente proposta dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie eventualmente già possedute da Health Italia alla data della delibera assembleare autorizzativa.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l'Amministratore delegato, anche a mezzo di delegati, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, nonché dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, stabilendo che:

(i) L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie avvenga per le seguenti finalità:

- disporre di azioni da cedere in attuazione di piani di compensi con assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Società (quali piani di stock grant, di stock option e, più in generale, piani azionari e piani di strumenti finanziari scambiabili con azioni della Società) in favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori;*
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società o per società dalla stessa controllate, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società o di società dalla stessa controllate;*

- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell'ambito di operazioni di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni al fine di incrementare la partecipazione di Health Italia in società controllate, nel più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo;
- compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

(ii) L'autorizzazione è concessa per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta eventualmente detenute in portafoglio dalla Società e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società.

(iii) In conformità dell'art 2357, comma 1, del Codice civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Inoltre, potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

(iv) L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è conferita per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, ossia 18 (diciotto) mesi, come previsto dall'art. 2357, secondo comma del Codice civile, con facoltà del Consiglio di amministrazione e per esso dell'Amministratore delegato, di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

(v) Gli acquisiti potranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dai rispettivi titoli nel giorno di negoziazione precedente alla data di ogni singola operazione, fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione.

(vi) L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è concessa senza limiti temporali. L'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, potrà avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta, fermo restando che gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo.

(vii) Le operazioni di disposizione delle azioni ordinarie proprie in portafoglio dovranno essere effettuate in ogni caso nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Formello (RM), 25 gennaio 2023

Health Italia S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Roberto Anzanello